

IL DEPURATORE DI ACQUE REFLUE
LA DIFFERENZA CON L'IMPIANTO DI "TRATTAMENTO" DEI RIFIUTI
LIQUIDI - IL REGIME GIURIDICO DEI GUASTI NELL'IMPIANTO

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Le "acque reflue" ed i "rifiuti liquidi": differenza nella disciplina e nella terminologia degli impianti tecnici

In diversi interventi pubblicati sul nostro sito, abbiamo ripetutamente sottolineato che oggi la rinnovata normativa sinergica tra decreto n. 22/97 e decreto n. 152/99 distingue nettamente il "rifiuto liquido" (compreso il "rifiuto liquido costituito da acque reflue") dalle "acque reflue" dello "scarico".

La differenza non è solo terminologica ma profondamente incidente sulla sostanziale diversificazione tra i due decreti e sui regimi autorizzatori e sanzionatori.

Infatti i "rifiuti liquidi" ordinari ed i "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" sono disciplinati dal decreto 22/97; di conseguenza l'impianto tecnologico relativo assume la qualifica di "impianto di trattamento rifiuti" (liquidi).

Le "acque reflue" di uno "scarico", invece, sono disciplinate, in deroga, dal decreto 152/99 e l'impianto relativo assume la qualifica formale di "depuratore".

Attenzione: la tecnologia impiantistica può essere in ambedue i casi identica: a livello strutturale e di immagine esterna l'impianto può essere fungibile ed identico. Quello che differenzia i due campi sopra delineati, dunque, non è la tecnologia dell'impianto ma l'uso che di tale impianto viene svolto. E soprattutto il tipo di liquame che viene introitato ma ancora prima l'origine e la destinazione di questo liquame.

Un errore di lettura nella sostanza, ma anche nella sola forma (terminologia esatta) può determinare effetti di nullità ed in utilizzabilità degli atti realizzati e degli accertamenti svolti. Oltre a determinare pericolose forme di confusione.

Lo schematismo di differenza tra gli impianti destinati a "trattare" e "depurare" i liquami

Vediamo dunque uno schema riassuntivo:

1) da una fonte di produzione di **"rifiuti liquidi"** normali oppure di **"rifiuti liquidi costituiti da acque reflue"** deriva un sistema normativo di deposito, gestione, trasporto e smaltimento o recupero finale che viene totalmente ed unicamente disciplinato dal **D.L.vo n. 22/97; l'impianto che si trova su questa linea di gestione è di "trattamento rifiuti liquidi"** (e non un depuratore);

2) da una fonte di produzione di uno "scarico" deriva un sistema normativo di regolamentazione di tale riversamento di acque reflue verso un corpo ricettore che viene totalmente ed unicamente disciplinato **dal D.L.vo n. 152/99; l'impianto che si trova su questa linea di scarico è un "depuratore" di "acque reflue"**.

Dunque, nel sistema giuridico del decreto n. 152/99, il depuratore è un impianto che interviene sulle acque reflue nella linea dello scarico prima del riversamento dei liquami nel corpo ricettore con il fine di abbattere il livello tabellare degli elementi inquinanti per adeguare lo scarico ai parametri stabiliti dalle tabelle allegate al decreto in questione.

La Corte di Cassazione ha precisato questo dato formale nel senso che " quando un insediamento produttivo sia dotato di un impianto di depurazione destinato esclusivamente al trattamento delle acque reflue del ciclo produttivo dell'insediamento stesso, lo scarico delle medesime acque effettuato attraverso il suddetto impianto è sottratto alla sfera di applicabilità della normativa sui rifiuti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), del D.L.vo n. 22/97, il quale distingue le "acque di scarico" (per la cui definizione occorre ora far riferimento alla nozione di "scarico" contenuta nell'art. 2, lett. bb), del D.L.vo n. 152/99) dai "rifiuti allo stato liquidi", escludendo per le prime la loro assoggettabilità alla suindicata normativa, che resta invece applicabile ai secondi. "(Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 5 gennaio 2000 n. 3628 - Pres. Zumbo - Est. Postiglione).

La configurazione giuridico/formale del depuratore

Va sottolineato che il depuratore non si presenta come un obbligo giuridico codificato per le aziende in senso stretto. Infatti nel decreto n. 152/99 il depuratore non appare mai imposto come un obbligo giuridico in se stesso perché il titolare dell'azienda non è obbligato dalla legge ad installare un depuratore, è obbligato a rispettare il regime tabellare. Le due cose, anche se di fatto sostanzialmente coincidono, a livello puramente formale sono totalmente diverse.

E quindi anche le conseguenze a livello gestionale e sanzionatorio sono proporzionalmente ben distinte. Infatti va sottolineato che l'installazione del depuratore oggi è, per così dire, una scelta obbligata a livello tecnico per il titolare dell'azienda, il quale non ha verosimilmente altra scelta legale e sostanziale per raggiungere l'obiettivo voluto dalla norma: e cioè il rispetto delle tabelle allegate al decreto n. 152/99. Non vi sono oggi altre soluzioni tecniche legali per abbattere il regime tabellare e quindi adeguarsi alle imposizioni previste dal decreto medesimo. Altre soluzioni sarebbero certamente illegali (vedi, ad esempio, quella della diluizione del liquame prima del riversamento nel corpo ricettore, attività che certamente sortirebbe l'effetto di abbattere in modo rilevante il regime tabellare ma è espressamente proibito dalla legge e quindi palesemente illegale).

Consegue, dunque, che anche la giurisprudenza, in verità già vigente la pregressa legge n. 319/76, ed in modo coerente ancora oggi, si è sempre attestata su precisi principi conseguenti a tale concetto di fondo connaturale alla nostra normativa contro l'inquinamento idrico. Infatti, se il depuratore non è un obbligo di legge in se stesso, ma rappresenta sostanzialmente "libera" scelta aziendale per raggiungere il fine voluto dalla norma,

consegue che tutte le responsabilità soggettive a livello doloso o colposo connesse alla scelta o alla gestione del depuratore ricadono direttamente sul titolare dell'azienda.

Ulteriore conseguenza di questa costruzione giuridica è individuabile nel fatto che la installazione di un depuratore non pone automaticamente l'azienda in regola con la legge.

D'altra parte **le sanzioni del decreto 152/99 non sono connesse alla mancata installazione di tale impianto e/o al suo cattivo funzionamento**, bensì al mancata rispetto dei livelli tabellari di legge. Mai si ipotizza, direttamente o indirettamente, una sanzione per chi non installa un depuratore o mal gestisce lo stesso o causa un riversamento a causa di una errata o comunque inadeguata strutturazione dell'impianto di trattamento acque. **E soltanto indirettamente il depuratore, dunque, assume una visibilità entro il sistema di controllo.** Ed infatti è un dato oggettivo che laddove un insediamento non abbia affatto installato alcun depuratore o, altra ipotesi manualistica alternativa, il depuratore sia installato ma venga mal gestito e quindi non svolga adeguatamente il proprio ruolo tecnico, il controllo non verifichi tuttavia in quel momento un superamento tabellare nessuna censura, nessuna sanzione specifica scatterebbe a carico del titolare dell'azienda. Infatti, se andiamo a rileggere con attenzione tutto il sistema sanzionatorio in ordine al "inquinamento" previsto dal decreto n. 152/99, le violazioni sono inerenti formalmente esclusivamente al regime del superamento tabellare.

Ed è ancora dato oggettivo che laddove un insediamento abbia regolarmente installato un depuratore e nonostante detta installazione al controllo dell'organo di vigilanza lo scarico risulti superante i limiti tabellari, le sanzioni (amministrative o penali) comunque scatterebbero. Certamente poi a livello di responsabilità soggettiva il fatto di avere installato il depuratore e di averlo magari funzionante possono incidere sull'elemento soggettivo della buona fede e comunque costituire una attenuazione indiretta delle forme di responsabilità, ma l'illecito comunque scatterebbe a livello iniziale comunque in modo formale. Viceversa, e questo apparire ancora più paradossale,

Le conseguenze di tali principi sulla impostazione della metodologia di atti di accertamento e vigilanza è diretta e fondamentale.

Le responsabilità soggettive in relazione alle disfunzioni operative del depuratore

Va rilevato, sulla scorta di quanto sopra esposto, che i guasti dell'impianto di depurazione risentono in modo diretto della costruzione giuridica fin qui esaminata. Infatti, se è stato già precisato che il depuratore è una "libera" scelta dell'azienda per raggiungere il risultato finale previsto dalla norma (superamento dei limiti tabellari) consegue che ricadono con responsabilità dolosa o colposa sul titolare dell'azienda stessa tutte le questioni connesse alla omessa installazione del depuratore o, più verosimilmente, in ordine alla cattiva situazione di gestione o manutenzione del depuratore stesso (salvo che non sussista un "gestore" in senso formale che supplisce eventualmente in tale caso nel contesto sanzionatorio).

Richiamando infatti il principio basilare (spesso sottovalutato o dimenticato sia dagli organi investigativi) in base al quale ogni reato si compone comunque di elemento oggettivo (nel caso di specie il referto di analisi con superamento tabellare) ma anche e soprattutto di

elemento soggettivo (dolo o colpa) non vi è dubbio che l'esame della scelta tecnica inerente il depuratore sia fortemente incidente in relazione alla reale sussistenza delle violazioni penali in primo luogo ma anche amministrative. Infatti è esattamente nella struttura del depuratore che l'organo di controllo e la verifica successiva della giurisdizione penale o del contenzioso amministrativo che andrà a ricercare questo ulteriore elemento costitutivo, il quale non è di poco conto ma rappresenta elemento genetico per la sussistenza dell'illecito (in assenza del quale l'illecito non sussiste).

Quindi il depuratore ieri come oggi assume particolare importanza per le aziende e per la pubblica amministrazione, oltre che per fini naturalmente pratici e di tutela ambientale, anche in sede di responsabilità soggettiva personale, fortemente e cromosomicamente incidente anche sul livello sanzionatorio penale in primo luogo ma anche amministrativo.

I guasti e gli incidenti sul depuratore

Sulle mancate forniture di **energia elettrica**, la Cassazione ha stabilito fin dalla vigenza della pregressa legge-Merli che “non costituisce caso fortuito o forza maggiore l'interruzione del ciclo depurativo dovuto a una mancanza di corrente” (Cass. Pen. , sez. III, 21 maggio-3 luglio 1996, Prignacchi). Come si vede, la giurisprudenza della Cassazione sul riconoscimento della causa di giustificazione del caso fortuito e della forza maggiore è stata assai rigorosa. In particolare poi la Corte afferma che il superamento dei limiti tabellari conseguente all'arresto del ciclo depurativo di tipo biologico a causa di un'interruzione involontaria dell'erogazione di corrente elettrica non costituisce fatto imprevedibile e idoneo a escludere la responsabilità penale. Tale evento non assume infatti i caratteri dell'eccezionalità e dell'inevitabilità necessari per escludere l'affermazione di colpevolezza del titolare dell'impianto. Le sentenze sul punto escludono tutte l'esistenza di una causa di giustificazione quando il superamento dei limiti tabellari sia dovuto alle conseguenze dell'inclemenza dei fattori atmosferici perché lo scarico “causato da un temporale, non può dirsi conseguenza di caso fortuito poiché il fenomeno atmosferico risulta essere prevedibile e non esclude, quindi, la responsabilità penale per il superamento dei limiti tabellari” (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza dell'8 aprile 1999 n. 1877).

Nessuna giustificazione è prevista inoltre per i **guasti meccanici**: “Sussiste responsabilità penale (...) per scarico senza autorizzazione ed oltre i limiti tabellari di acido solforico, con conseguenza di moria di fauna ittica, se il guasto dell'impianto tecnico non è stato impedito sul piano tecnologico, con adeguati controlli tecnici e non sono stati predisposti strumenti tecnici supplementari adeguati e idonei ad evitare comunque il contatto degli inquinanti con le componenti ambientali”. (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 9 aprile 1999 n. 4522).

Dunque i guasti e gli eventuali **blocchi del depuratore** vanno letti e valutati in ordine al generale sistema di previsione sul dolo e sulla colpa del nostro ordinamento giuridico. E dunque possono essere considerati esenti da responsabilità a carico del titolare dell'azienda (o del “gestore” in senso formale se esiste) soltanto laddove costituiscono un fatto imprevisto ed imprevedibile e dunque un evento eccezionale che non poteva essere

affrontato con la normale diligenza che deve essere adottata in questi casi da chi ha la titolarità di un impianto similare.

Sia vigente la pregressa legge n. 319/76 sia in modo coerente dopo l'entrata in vigore del decreto n. 152/99, la Suprema Corte ha sempre teso ad **escludere la automatica deresponsabilizzazione del titolare dell'azienda in caso di guasto o incidente sul depuratore**. Anzi, paradossalmente, al contrario è andata a ricercare proprio nel guasto o nell'incidente una prova della responsabilità del dolo o della colpa del titolare dell'azienda per cattiva scelta di attività gestionale in ordine alla sana manutenzione della struttura impiantistica. Vediamo una serie di sentenze della Suprema Corte che ben chiariscono il principio che si va qui esponendo.

La Corte anzi ha in primo luogo **nel verificarsi del guasto meccanico, in mancanza della prova positiva della sua assoluta imprevedibilità, una dimostrazione rafforzata e non una esclusione della responsabilità del titolare**: "Ai sensi dell'art. 59 del D.L.vo n. 152/99 risponderà a titolo di dolo o colpa grave il gestore di un impianto di depurazione che non abbia predisposto tutti i presidi tecnici, compresi quelli che prevedono la possibilità di guasti di appositi apparati, onde farvi fronte in modo strutturale fermando in modo automatico la produzione in caso di evento indesiderato. Il guasto tecnico ad un impianto di depurazione non può infatti configurarsi come evento eccezionale o imprevedibile". (Cassazione Penale-Sezione III - Sentenza del 23 febbraio 2000 n. 2108).

Il dovere di impedire preventivamente il guasto è sempre ribadito dalla Corte:

"Poiché l'imprenditore ha il dovere di adottare tutte le misure preventive tecniche ed organizzative, atte ad evitare il superamento dei limiti tabellari, non può considerarsi imprevedibile, e non comporta perciò la sussistenza del caso fortuito, la rottura di un tubo. (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 7 /10/1999 n. 11404 - Pres. Acquarone - Rel. Postiglione).

Come appare evidente, la linea interpretativa della Suprema Corte è piuttosto severa in questo contesto, e **smentisce in modo drastico tutte quelle interpretazioni amministrative (spesso avallate addirittura ufficialmente da alcune province) che tendono a ritenere il semplice guasto o il blocco tecnico del depuratore come una specie di "scriminante" automatica a favore del titolare dell'azienda**. Spesso giungendo a santificare tale "scriminante" con un provvedimento di presa d'atto che accorda in qualche modo, in modo passivo e silente, da parte della pubblica amministrazione un blocco dell'impiantistica di depurazione addirittura per alcuni giorni e quindi "legalizzando" in qualche modo un riversamento fuori tabella del corpo ricettore. Tale costruzione è giuridicamente assurda, in quanto non è affatto contemplata né direttamente né indirettamente nel contesto del decreto n. 152/99 e in nessun'altra normativa satellite.

Dunque si deve argomentare che il guasto o il blocco anche tecnico dell'impianto di depurazione, finché è previsto e prevedibile, ed a maggior ragione se trattasi di blocco dovuto ad attività ritmica e sistematica di manutenzione e quindi assolutamente prevedibile a livello generale, lungi dal costituire una specie di causa di giustificazione di eccezionale per il titolare dell'azienda costituisce la prova del proprio dolo o della colpa in ordine alla cattiva gestione dell'impiantistica. E dunque scatta inevitabilmente il sistema sanzionatorio amministrativo o penale a suo carico per quanto riguarda l'eventuale sversamento conseguente.

Quest'ultimo concetto va sottolineato. Infatti, il sistema sanzionatorio non scatterà certamente per il blocco o il guasto dell'impianto in se stesso (impianto che, lo ribadiamo, in via autonoma non è né previsto né imposto né sanzionato direttamente dalla legge) ma scatterà laddove in seguito a tale blocco o guasto il liquame venga riversato direttamente sul corpo ricettore e un eventuale controllo troverà un superamento del livello tabellare nell'esame dei campioni effettuati.

In tale caso dunque il guasto o peggio ancora, il blocco programmato del depuratore costituirà a livello di elemento soggettivo certamente la prova del dolo o della colpa del titolare dell'azienda che, unita all'elemento oggettivo del superamento tabellare dal referto di analisi, integrerà i presupposti per l'irrogazione della sanzione amministrativa o della denuncia penale.

Maurizio Santoloci